

advance care planning | acp swiss

Associazione Advance Care Planning in Svizzera

Statuto

Ragione sociale e sede

Art. 1

ACP Swiss è un'associazione, secondo quanto definito negli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero, con sede e foro competente a Zurigo. ACP Swiss non ha scopo di lucro, né persegue fini politici e religiosi ed è iscritta nel registro di commercio del Cantone di Zurigo.

Finalità e obiettivi

Art. 2

ACP Swiss si adopera per garantire un ampio riconoscimento del principio scientificamente dimostrato dell'ACP in Svizzera. A tal fine, persegue i seguenti obiettivi, senza fini di lucro:

- a) garanzia di qualità, definizione di standard in materia di formazione e qualità, basati su concetti eticamente e scientificamente validi, per la predisposizione delle direttive anticipate del paziente;
- b) creazione di proposte per la stesura di un documento valido concernente le direttive anticipate del paziente;
- c) sviluppo del principio dell'ACP e dei relativi strumenti;
- d) adesione a organizzazioni internazionali operanti nel campo dell'ACP e relativa cooperazione per rappresentare gli interessi della Svizzera in tale ambito, sviluppo delle condizioni quadro giuridiche e finanziarie e della ricerca nel campo dell'ACP;
- e) regolamentazione a livello svizzero del finanziamento di servizi di consulenza relativi all'ACP.

Definizione del concetto di pianificazione sanitaria anticipata con particolare attenzione all'«Advance Care Planning». Quadro di riferimento nazionale per la Svizzera. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP e palliative ch (2018):

La pianificazione sanitaria anticipata è un processo comunicativo attivo sostenuto in egual misura da tutte le parti coinvolte, avente diversi livelli di concretizzazione. La prima tappa di questo processo è l'elaborazione delle preferenze individuali e la messa a fuoco dei desideri, dei valori, degli obiettivi e della volontà di vivere delle persone interessate. Questi interrogativi esulano in molti casi dall'ambito della salute. Su questo principio si fondano le successive tappe di pianificazione e concretizzazione che possono intervenire in momenti diversi e in maniera più o meno dettagliata.

Adesione all'associazione

Art. 3

Possono associarsi ad ACP Swiss tutte le persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato che condividono le finalità e gli obiettivi dell'associazione. La qualifica di membro si acquisisce con la presentazione di una dichiarazione di adesione e il pagamento della quota associativa. Con il versamento della quota associativa si accetta anche lo statuto. Si distinguono le seguenti categorie di membri:

- A persone fisiche
- B persone giuridiche

L'adesione scade con le dimissioni del membro, che devono pervenire per iscritto entro la fine dell'anno solare, con il decesso del membro o l'estinzione della persona giuridica. In ogni caso va versata la quota associativa per l'anno in corso. Il consiglio direttivo può escludere un membro con effetto immediato senza indicarne i motivi. Tutti i membri, a qualunque categoria essi appartengano, hanno diritto di voto (un voto).

Mezzi finanziari

Art. 4

L'associazione ACP Swiss si finanzia con i seguenti mezzi:

- a) quote associative;
- b) lasciti, donazioni e altre liberalità;
- c) proventi legati all'organizzazione di eventi;
- d) contributi pubblici erogati sulla base di un contratto di prestazione;
- e) servizi venduti (formazione, coaching);
- f) contributi di soggetti terzi (sponsor, investitori);
- g) altre entrate.

La quota associativa ammonta al massimo:

A	persone fisiche		CHF	100 l'anno
B	persone giuridiche	< 10 posizioni a tempo pieno	CHF	250 l'anno
	persone giuridiche	< 100 posizioni a tempo pieno	CHF	1.000 l'anno
	Persone giuridiche	< 1000 posizioni a tempo pieno	CHF	5.000 l'anno
	Persone giuridiche	> 1000 posizioni a tempo pieno	CHF	10.000 l'anno

Art. 5

ACP Swiss risponde dei debiti esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri o l'obbligo a loro carico di effettuare versamenti supplementari se non quello della quota associativa.

I membri non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Organi

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il collegio dei revisori dei conti
- d) l'amministrazione.

Assemblea dei soci

Art. 8

L'assemblea ordinaria dei soci si tiene una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo e presieduta dalla presidenza o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del consiglio direttivo. Il presidente del consiglio direttivo nomina la persona che redige il verbale.

L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) approvazione della relazione annuale e del bilancio d'esercizio;
- b) scarico di membri del consiglio direttivo e dell'amministrazione;
- c) definizione delle tipologie di adesione all'associazione e delle quote associative;
- d) elezione o conferma della presidenza, dei restanti membri del consiglio direttivo e del revisore dei conti;
- e) modifica o integrazione dello statuto;
- f) adozione di deliberazioni in merito alle richieste a essa sottoposte.

Art. 9

Le assemblee straordinarie dei soci vengono convocate su deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di un quinto dei membri. Il consiglio direttivo deve dare risposta a tale richiesta entro tre mesi.

Art. 10

La data dell'assemblea ordinaria dei soci deve essere comunicata con almeno 3 mesi di anticipo. Le convocazioni alle assemblee dei soci vanno notificate ai soci almeno 20 giorni prima dell'assemblea stessa e devono contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno dell'assemblea.

L'assemblea dei soci può deliberare solo in merito alle questioni elencate nell'ordine del giorno.

I temi all'ordine del giorno devono essere presentati per iscritto dai soci alla presidenza almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita se è stata convocata con le previste modalità. Le elezioni e le votazioni sono decise a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede l'assemblea.

Per la revisione dello statuto (art. 9 lett. e) sono necessari i due terzi dei voti dei membri presenti, mentre per modificare le quote associative è sufficiente la maggioranza semplice.

Le deliberazioni e le elezioni dell'assemblea dei soci devono essere verbalizzate e il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Consiglio direttivo

Art. 11

Il consiglio direttivo è composto da almeno cinque - massimo sette - membri attivi.

Il consiglio direttivo fissa le attività di ACP Swiss e ne sorveglia l'esecuzione. In particolare, assolve i seguenti compiti:

- determinazione della strategia di ACP Swiss nel quadro delle finalità dell'associazione, soprattutto per quanto riguarda anche la cooperazione con le organizzazioni partner nazionali;
- determinazione delle attività dell'organizzazione in conformità allo statuto; emanazione di un regolamento che disciplini compiti e competenze;
- elezione dei vicepresidenti e del tesoriere;
- direzione generale e supervisione delle attività operative di ACP Swiss; nomina del responsabile dell'ufficio amministrativo, costituzione di commissioni, comitati e gruppi di lavoro nel quadro delle finalità dell'associazione, se necessario ricorrendo a esperti esterni;
- approvazione del bilancio preventivo;
- determinazione di linee guida per l'utilizzo e l'investimento di fondi;
- deliberazioni relative all'accettazione di lasciti ed eredità;
- designazione delle persone a cui assegnare i poteri di firma, scelte nella cerchia dei membri del consiglio direttivo e dell'amministrazione;
- deliberazione in merito all'avvio di procedimenti giudiziari e alla conclusione di accordi transattivi;
- supporto nella raccolta attiva di fondi in collaborazione con l'ufficio amministrativo e il relativo responsabile.

Il compenso spettante ai membri del consiglio direttivo è disciplinato da un regolamento a parte.

Il consiglio direttivo è composto da membri la cui appartenenza al consiglio è funzionale agli obiettivi di ACP Swiss, garantendo la diversità nella composizione delle categorie professionali e la diversità di genere.

I membri del consiglio direttivo sono eletti per un periodo di due anni. Un anno di mandato corrisponde al periodo che intercorre tra un'assemblea ordinaria dei soci e la successiva. È possibile la conferma del mandato per altri quattro anni.

La presidenza è nominata *ad personam* dall'assemblea dei soci su richiesta del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri una persona che funge da vicepresidente e una da tesoriere e per il resto si costituisce autonomamente.

Art. 12

Il consiglio direttivo si riunisce a seconda delle esigenze, e comunque almeno due volte all'anno. Le sedute sono convocate dalla presidenza o su richiesta di almeno due membri del consiglio direttivo. Le convocazioni alle sedute del consiglio direttivo devono essere inviate per iscritto ai membri del consiglio con almeno dieci giorni di anticipo e contenere il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

L'amministrazione partecipa alle sedute del consiglio direttivo con funzione consultiva.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito se in occasione della seduta, convocata con le previste modalità, è presente almeno la metà più 1 di tutti i membri del consiglio.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in caso di suo impedimento, da un altro membro del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del consiglio direttivo possono essere adottate anche per iscritto o per e-mail, a meno che un membro del consiglio non richieda un procedimento verbale. Queste deliberazioni richiedono il consenso di due terzi di tutti i membri. Le deliberazioni adottate per mezzo di circolare devono essere iscritte nel verbale della successiva seduta ordinaria.

Le deliberazioni possono aver luogo anche in teleconferenza o videoconferenza, prevedendo l'eventuale intervento, durante la seduta, di singoli membri del consiglio direttivo. Tali deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice di tutti i membri presenti.

Tutte le sedute e tutte le deliberazioni del consiglio direttivo devono essere verbalizzate e il verbale deve essere sottoscritto dal presidente o da chi presiede e dalla persona che redige il verbale.

Art. 13

Il consiglio direttivo fissa la strategia di ACP Swiss e ne verifica il rispetto.

Ai sensi dell'art. 2, il consiglio direttivo può costituire dipartimenti e insediare commissioni, comitati e gruppi di lavoro (anche con il coinvolgimento di esperti esterni) e può inoltre emanare regolamenti per disciplinare compiti e altri aspetti specifici. I compiti e le competenze sono definiti in dettaglio nel regolamento concernente l'organizzazione.

Il tesoriere gestisce gli aspetti finanziari e contabili di ACP Swiss. La contabilità è tenuta dall'ufficio amministrativo, ma può essere affidata a un centro specializzato con deliberazione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo fissa le linee guida per l'utilizzo e l'investimento di fondi e approva il bilancio preventivo presentato dal tesoriere.

Il consiglio direttivo nomina l'amministratore.

Il consiglio direttivo nomina le persone a cui assegnare i poteri di firma per ACP Swiss, scegliendole nella cerchia dei membri del consiglio direttivo e dell'amministrazione. I poteri di firma possono essere esercitati solo da due persone congiuntamente.

Amministrazione

Art. 14

I compiti, le competenze e le responsabilità dell'amministrazione sono definiti in uno specifico regolamento sull'organizzazione. L'amministrazione è composta dal responsabile dell'organizzazione aziendale e dal responsabile del centro di competenza.

Il responsabile dell'organizzazione aziendale si occupa della distribuzione dei compiti all'interno dell'organizzazione stessa in conformità al regolamento sull'organizzazione 2.1.

Il responsabile del centro di competenza coordina la distribuzione dei compiti del centro di competenza tra gli esperti ACP, secondo il regolamento sull'organizzazione 2.2. Gli esperti ACP rappresentano i gruppi target della popolazione.

Collegio dei revisori dei conti

Art. 15

L'assemblea dei soci nomina una società fiduciaria riconosciuta affinché assolva le funzioni di collegio dei revisori dei conti per un periodo di due anni.

Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio d'esercizio e sottopone una relazione all'assemblea dei soci e una richiesta di approvazione del bilancio d'esercizio. Il collegio ha il diritto di controllare in qualsiasi momento i movimenti di cassa e i libri contabili.

Scioglimento di ACP Swiss

Art. 16

Lo scioglimento di ACP Swiss può essere richiesto dalla maggioranza di tutti i membri del consiglio direttivo o dalla maggioranza di tutti i soci presenti a un'assemblea.

La deliberazione relativa a una richiesta di scioglimento di ACP Swiss viene adottata per iscritto e richiede il consenso della metà di tutti i membri di ACP Swiss. Allo stesso tempo, occorre deliberare in merito all'uso del patrimonio dell'associazione, da destinare a uno scopo caritatevole il più possibile simile a quello già perseguito. I dettagli della procedura possono essere stabiliti con deliberazione della maggioranza di tutti i membri del consiglio direttivo.

La/Il Presidente

L'Amministrazione